legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 56bis /2020
del 6 agosto 2020

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Innalzamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della disciplina relativa alle remunerazioni e alle operazioni con parti correlate delle società quotate
Nuovo termine per la comunicazione del domicilio digitale

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Assenze ingiustificate: la tipizzazione della contrattazione collettiva non è vincolante
Illegittimità del demansionamento anche all'interno della medesima qualifica contrattuale
Ne bis in idem: rapporto tra i reati di bancarotta e i reati tributari
Regime della responsabilità dei consorzi con veste societaria
Illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro 10 mesi dopo la conoscenza dei fatti

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Produzione dei verbali del comitato tecnico scientifico utilizzati a supporto dell'emanazione dei DPCM emanati durante il lockdown

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Innalzamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della disciplina relativa alle remunerazioni e alle operazioni con parti correlate delle società quotate

Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 190 del 30 luglio 2020

È stato pubblicato in G.U. Il decreto legislativo n. 84/2020, recante, nell'ambito del recepimento della Direttiva 2017/828/UE (SHRD II), un innalzamento significativo dei massimi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione della disciplina relativa alle remunerazioni e alle operazioni con parti correlate delle società quotate. In particolare, per la violazione della disciplina sulle remunerazioni il decreto prevede ora una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro in capo alle società e fino a 2 milioni di euro in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Per quanto riguarda invece la violazione della disciplina sulle operazioni con parti correlate il decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro in capo alle società e fino a 1,5 milioni di euro in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La nuova disciplina sanzionatoria troverà applicazione per le violazioni commesse dopo il 14 agosto 2020, data di entrata in vigore del decreto.

torna su

Nuovo termine per la comunicazione del domicilio digitale

Decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76

L'art. 37 del decreto legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) è intervenuto sulla disciplina relativa all'obbligo di imprese e professionisti di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese o all'albo o elenco di appartenenza, prevedendo che le imprese costituite in forma societaria devono comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. Il legislatore è intervenuto anche innalzando le sanzioni in caso di inottemperanza al dovere di comunicazione del proprio domicilio digitale prevedendo ora la sanzione in misura raddoppiata di cui all'art. 2630 c.c. (dunque, fino a 2 mila euro), con assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale. Inoltre, nel caso in cui il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese dovesse rilevare un domicilio digitale inattivo, quest'ultimo è tenuto a chiedere all'impresa di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

torna su

Assenze ingiustificate: la tipizzazione della contrattazione collettiva non è vincolante

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza del 6 agosto 2020, n. 16784

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso in materia disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività valutativa del giudice, che deve valorizzare elementi concreti come la concentrazione delle assenze in un breve arco temporale, la quale rivela la particolare spregiudicatezza della condotta. Nel caso in questione, infatti, la Corte di cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di una società a causa di quattro assenze ingiustificate avvenute nel corso di soli 2 mesi, nonostante il contratto collettivo prevedesse la possibilità di licenziare il dipendente soltanto in caso di cinque assenze ingiustificate nel corso di un anno. Ad avviso della Suprema, dunque, le tipizzazioni delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell'individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso non sono vincolanti per il giudice, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Illegittimità del demansionamento anche all'interno della medesima qualifica contrattuale

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza del 3 agosto 2020, n. 16594

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato l'illegittimità della variazione disposta dal datore di lavoro relativa alle mansioni di un lavoratore, variate da mansioni di concetto a compiti manuali, seppur avvenuta all'interno della medesima qualifica contrattuale. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il divieto di demansionamento opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori. Di conseguenza, nell'indagine circa l'equivalenza tra le mansioni, non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e garantire lo svolgimento e accrescimento delle sue capacità professionali.

torna su

Ne bis in idem: rapporto tra i reati di bancarotta e i reati tributari

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 24 Luglio 2020, n. 22486

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il divieto del *ne bis idem* non scatta in automatico in caso di condanna per il reato tributario di occultamento e distruzione delle scritture contabili e la successiva contestazione per gli stessi fatti dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale. Ad avviso della Suprema Corte, per poter individuare l'ambito di applicazione del divieto del *ne bis in idem* a tali casistiche è necessario esaminare i diversi profili di offensività della condotta di chi alterando documentazione contabile e appropriandosi indebitamente delle risorse della società ne determina il fallimento oltre all'evasione fiscale. Infatti, i reati di bancarotta fraudolenta puniscono la condotta di chi depaupera il patrimonio e le risorse realizzate dalla società poi di conseguenza fallita attraverso la condotta di sottrazione violando i diritti dei creditori, mentre il reato tributario punisce la violazione dell'obbligo di conservazione della documentazione finalizzata all'imposizione fiscale.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Regime della responsabilità dei consorzi con veste societaria

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 24 luglio 2020, n. 15863

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha precisato che il regime della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte da un consorzio con attività esterna in nome proprio è disciplinato, in via generale, dall'art. 2615 c.c., il quale prevede la responsabilità esclusiva del fondo consortile, a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati, in relazione alle quali opera la responsabilità di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile. Nel caso in cui, invece, il consorzio assuma vesti societarie, la disciplina sulla responsabilità per le obbligazioni assunte seguirà quella tipica della forma societaria adottata. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, per la società consortile che rivesta la forma della società a responsabilità limitata deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2472, comma 1 c.c., secondo la quale la società risponde dei debiti sociali esclusivamente con il suo patrimonio. Infatti, anche se in determinati casi l'adozione di una forma societaria per un consorzio può comportare la deroga di alcune disposizioni altrimenti applicabili a quello specifico tipo di società, ciò non è ammissibile quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali capaci di stravolgere i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.

torna su

Illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro 10 mesi dopo la conoscenza dei fatti

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza del 24 luglio 2020, n. 15930

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro 10 mesi dopo la conoscenza dei fatti contestabili al lavoratore. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ragion d'essere risiede nell'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente al datore di lavoro di rimandare la contestazione disciplinare in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Produzione dei verbali del comitato tecnico scientifico utilizzati a supporto dell'emanazione dei DPCM emanati durante il lockdown

Tar Lazio – Provvedimento del 22 luglio 2020, n. 8615

Il Tar Lazio, con il provvedimento in oggetto, ha disposto la produzione dei verbali del comitato tecnico scientifico utilizzati a supporto dell'emanazione dei DPCM del 1° marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri durante il periodo di *lockdown*. Ad avviso del Tar Lazio, infatti, l'accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico va consentito poiché se l'ordinamento giuridico riconosce, ormai, la più ampia trasparenza alla conoscibilità anche di tutti gli atti presupposti all'adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l'accesso ad atti, come i citati verbali, che indicando i presupposti fattuali per l'adozione dei descritti DPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività. Il Tar Lazio sottolinea inoltre le finalità dello strumento dell'accesso agli atti che oltre a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ha anche la finalità di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it